

Tassazione delle Congregazioni Religiose in Italia

Introduzione

La tassazione delle congregazioni religiose è stata spesso oggetto di discussione in Italia, talvolta polemica o demagogica. Per decenni, le potenti istanze della Chiesa Cattolica sono riuscite a proteggere le congregazioni religiose dalla tassazione sui redditi derivanti da tutte le loro attività, ad eccezione di quelle chiaramente commerciali. Di recente, tuttavia, nel contesto di una crescente crisi di liquidità dello Stato italiano nonché di un sempre più forte senso secondo cui i privilegi fiscali della Chiesa siano in qualche modo ingiusti, c'è stata una spinta nel rendere le congregazioni religiose più responsabili fiscalmente.

L'Italia, diversamente da taluni Paesi, nonostante il generale regime di esenzione fiscale delle congregazioni, ha, già da tempo, non esentato fiscalmente i redditi da capitale. Lo scorso anno, il Governo Monti ha approvato per la prima volta una legge fortemente limitativa delle esenzioni fiscali in ordine ai beni di proprietà della Chiesa. È attendibile che questo trend continui.

Una recente conferenza tenuta da un'importante banca d'affari tedesca ha sollevato una serie di questioni come pure qualche perplessità con il suo suggerimento che sarebbe bene che le congregazioni religiose lasciassero l'Italia e si trasferissero in Germania dove potrebbero beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole che in Italia. Per ragioni sia storiche che pratiche, è difficile pensare che le congregazioni religiose cattoliche trasferiranno in massa le proprie sedi centrali (mondiali) da Roma a Berlino.

Stante ciò, le questioni sollevate dalle leggi approvate di recente e dal cambiamento del clima politico e sociale in Italia rendono necessario affrontare queste preoccupazioni e dimostrare che, con una buona pianificazione preventiva e un'accurata gestione, le quali potrebbero includere talvolta cambiamenti faticosi nelle abitudini e negli atteggiamenti, una congregazione può continuare a tenere a Roma la sede del proprio governo centrale e sostanzialmente proteggere i propri redditi mondiali dalla tassazione italiana.

Questo Memorandum illustra brevemente il regime fiscale dei redditi italiano applicabile alle congregazioni religiose aventi la propria sede centrale, o Casa Generalizia, in Italia. Il nostro obiettivo è quello di fornire un schema generale di tali regole in conformità con le disposizioni di legge e regolamentari italiane in vigore.

Facciamo preliminarmente presente che, non sussistendo una disciplina per gli "enti religiosi" e non essendoci in materia neanche un'adeguata produzione di riferimenti dottrinali, di prassi e giurisprudenziali, le considerazioni di seguito svolte saranno basate in molti casi sulla normativa fiscale applicabile a fattispecie da noi ritenute assimilabili a quelle oggetto di chiarimenti; pertanto tali considerazioni potranno subire diverse conclusioni a seguito di modifiche normative o di autorevoli interpretazioni che dovessero nel frattempo essere rese note.

Il Memorandum si divide in quattro parti:

- I. Principi generali dell'imposizione diretta in Italia;
- II. Tassazione delle congregazioni religiose;
- III. Tassazione della "Casa Generalizia";
- IV. Tassazione dei redditi derivanti da investimenti effettuati a livello mondiale

I. PRINCIPI GENERALI

Prima di passare all'esame della normativa applicabile alla congregazione religiosa ("Congregazione") e alla Casa Generalizia si ritiene opportuno di seguito porre in evidenza gli elementi essenziali dalla normativa fiscale riferibili alla fattispecie in esame.

A. Soggetti passivi IRES

Sono soggetti passivi delle imposte sui redditi delle società in Italia, tra gli altri, gli enti privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale [art. 73, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986].

In particolare, tra gli enti diversi dalle società si comprendono oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti dei quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo (art. 73, comma 2, D.P.R. n. 917/1986).

B. Residenza

Si considerano residenti in Italia, ai fini delle imposte sui redditi, le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno (i) la sede legale o (ii) la sede dell'amministrazione o (iii) l'oggetto principale nel territorio dello Stato (art. 73, comma 3, D.P.R. n. 917/1986).

A tal proposito si sottolinea che, l'Amministrazione finanziaria italiana ha tenuto a precisare, in ordine alla disciplina delle società, che la sede legale si identifica con la sede sociale indicata nell'atto costitutivo o nello statuto e dà evidenza ad un elemento giuridico "formale"; la localizzazione dell'oggetto principale o l'esistenza della sede dell'amministrazione, invece, necessita di talune valutazioni in base ad elementi di effettività sostanziale e richiedono complessi accertamenti di fatto del reale rapporto della società o dell'ente con un determinato territorio, che può non corrispondere con quanto rappresentato nell'atto costitutivo o nello statuto. Sempre l'Amministrazione finanziaria italiana, nel commentare l'articolo 4 del Modello OCSE, ha interpretato il concetto di sede di direzione effettiva (place of effective management) nel senso che la sede della direzione effettiva di un ente debba definirsi

non soltanto come il luogo di svolgimento della sua prevalente attività direttiva e amministrativa, ma anche come il luogo ove è esercitata l'attività principale.

La stessa Amministrazione finanziaria ha affermato, a tal fine, rifacendosi altresì all'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi nel corso degli anni, che la sede effettiva della società deve considerarsi come il luogo in cui la società svolge la sua prevalente attività direttiva ed amministrativa per l'esercizio dell'impresa, cioè il centro effettivo dei suoi interessi, dove la società vive ed opera, dove si trattano gli affari e dove i diversi fattori dell'impresa vengono organizzati e coordinati per l'esplicitazione ed il raggiungimento dei fini sociali (Circolare Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, 4 agosto 2006, n. 28/E).

C. Oggetto principale

Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto; esso è determinato, per gli enti residenti, in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, laddove esistano in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, altrimenti, è determinato in base all'attività effettivamente esercitata (art. 73, comma 4, D.P.R. n. 917/1986) (Circolare Ministero delle Finanze, 12 maggio 1998, n. 124/E).

D. Enti non commerciali

Se l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari è non commerciale, l'ente deve annoverarsi fra quelli non commerciali, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, deve essere rispettivamente assoggettato alla disciplina recata dal Titolo II, Capo III, del D.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 nonché alla disciplina contabile prevista per tale categoria di enti.

L'ente è comunque considerato commerciale quando l'attività prevalente è di natura commerciale, ancorché dichiarati finalità non lucrative (citata Circ. n. 124/E del 1998).

In altre parole al fine di identificare la natura commerciale o meno dell'attività svolta da un ente non è rilevante la finalità dichiarata bensì l'attività essenziale sviluppata per realizzare direttamente gli scopi primari.

E. Base imponibile IRES

Il reddito complessivo (reddito imponibile) degli enti non commerciali, ancorché gli stessi enti siano assoggettati all'imposta sui redditi delle società e quindi all'IRES, è formato da talune categorie di redditi propri delle persone fisiche (i cui redditi sono assoggettati all'IRPEF) seguendo altresì le medesime regole di determinazione.

In particolare, il suddetto reddito complessivo è formato dai (i) redditi fondiari, (ii) redditi di capitale, (iii) redditi di impresa e (iv) redditi diversi (art. 143, comma 1, D.P.R. n. 917/1986):

i. Redditi fondiari: redditi riferiti ai terreni ed ai fabbricati; si evidenzia in proposito che, ai fini dei redditi fondiari, non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità

immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con i principi Costituzionali di libertà delle diverse confessioni religiose (art. 8 Cost.) e di libertà nell'esercizio della professione della fede religiosa (art. 19 Cost.), e le loro pertinenze (art. 36 D.P.R. n. 917/1986);

ii. Redditi di capitale: redditi riferiti all'impiego di capitali;

iii. Redditi d'impresa: redditi derivanti dall'esercizio di attività commerciale;

iv. Redditi diversi: rappresentano una categoria residuale di redditi percepiti, non nell'ambito di un'attività commerciale, a fronte di cessioni di beni o prestazioni di servizi; rientrano a titolo esemplificativo in tale categoria:

- le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili;
- le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili detenuti da non più di cinque anni;
- i redditi dei beni immobili detenuti all'estero;
- i capital gain derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate;
- in generale, i redditi derivanti da obblighi di fare, di non fare o di permettere di fare.

Non rientrano nel computo della base imponibile i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 143, comma 1, D.P.R. n. 917/1986).

F. Aliquota IRES agevolata

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti, tra gli altri, degli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione, purché lo stesso ente sia fornito di personalità giuridica (art. 6 D.P.R. n. 601/1973).

Preme sottolineare in proposito che l'Accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, ratificato ed eseguito con legge 25 marzo 1985, n. 121, ha stabilito che agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fini di religione e di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

Ciò premesso, gli enti ecclesiastici avente fini di religione e di culto, civilmente riconosciuti in Italia possono beneficiare della suddetta riduzione d'imposta; pertanto, il reddito complessivo da essi prodotto può essere assoggettato all'aliquota ridotta del 13,75% (art. 6 D.P.R. n. 601/1973) in luogo dell'aliquota ordinaria del 27,5% (art. 77 D.P.R. n. 917/1986).

II. LE CONGREGAZIONI RELIGIOSE

A. La Congregazione

La particolare missione di una Congregazioni è generalmente definita nel proprio Statuto e differisce da congregazione a congregazione. Ciò presupposto, nella generalità dei casi, ai fini fiscali la Congregazione è considerata un ente privato non riconosciuto (diverso dalle società) il cui oggetto esclusivo è non commerciale.

B. Struttura organizzativa

Ogni congregazione ha una propria peculiare struttura organizzativa spesso suddivisa in tre livelli: locale, provinciale e generale. Tali livelli insieme compongono la Congregazione.

Al livello generale, il governo mondiale della Congregazione spetta al Superiore Generale e al Consiglio Generale. Laddove la Congregazione avesse la propria sede centrale o la propria Casa Generalizia a Roma, tale attività (governo) sarebbe sviluppata in Italia, per cui si verificherebbero delle implicazioni ai fini fiscali in Italia.

C. Organizzazione del Governo Generale

Il Superiore Generale e il Consiglio Generale sono assistiti nell'attività di governo e di coordinamento della Congregazione da strutture amministrative e finanziarie, quali ad esempio l'Amministrazione Generale. Tali entità, insieme, formano il Governo Generale della Congregazione.

D. Imposte sui redditi

In virtù di quanto esposto nella Sezione I, par. B, la Congregazione potrebbe essere considerata domiciliata in Italia ai fini fiscali e, pertanto, i redditi prodotti dalla stessa potrebbero essere assoggettati a tassazione in Italia.

Considerato che nella generalità dei casi la Congregazione non svolge attività commerciale, essa è assoggettata alla disciplina di cui agli artt. 143 e segg. D.P.R. n. 917/1986; pertanto la base imponibile ai fini IRES è determinabile secondo le regole illustrate precedentemente nella Sezione I, par. E. Tuttavia la Congregazione, non essendo riconosciuta in Italia quale ente ecclesiastico, non può beneficiare dell'aliquota agevolata (13,75%) e, pertanto, i redditi devono essere assoggettati all'aliquota ordinaria del 27,5%.

III. LA CASA GENERALIZIA

Ai fini della legislazione civile italiana, la sede centrale – mondiale – o Casa Generale della Congregazione è generalmente organizzata come una Casa Generalizia.

A. Aspetti Generali

La figura giuridica (civile) della Casa Generalizia, e per quelle Congregazioni che hanno unicamente un ufficio di collegamento (ufficio di rappresentanza) a Roma Procura Generalizia, deriva dal Concordato del 1984 e le norme successive, i quali muovendo da un sistema in cui il riconoscimento civile in Italia delle congregazioni religiose era completo ed automatico sono giunti ad un sistema dove tale

riconoscimento è parziale e condizionato. In tale contesto non è rinvenibile una definizione di Casa Generalizia. L'unico dato certo è che essa deve avere uno scopo di culto o religioso, il quale deve essere puntualmente certificato dalla Santa Sede. Solo successivamente a tale certificazione la Casa Generalizia può chiedere il riconoscimento in Italia quale ente ecclesiastico, divenendo così ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Ai fini del presente Memorandum, affrontiamo unicamente la casistica Casa Generalizia (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto), ma le stesse considerazioni sono applicabili mutatis mutandis alla Procura Generalizia (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto).

La Casa Generalizia, quale ente civilmente riconosciuto, può svolgere diverse tipologie di attività, incluse le attività commerciali, e pertanto la tassazione dei relativi redditi dipende dalla natura dell'attività svolta.

Laddove, tuttavia, la Casa Generalizia non svolgesse alcuna attività oltre a quella di governo e coordinamento della Congregazione, la stessa Casa Generalizia sarebbe da considerarsi quale l'espressione civile dell'organo canonico di organizzazione e di amministrazione, cioè, l'Amministrazione Generale.

Ne consegue che la Casa Generalizia:

- a. ha sede in Italia (generalmente a Roma);
- b. è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, ovvero è fornito di personalità giuridica, ai sensi dell'ordinamento italiano;
- c. è un ente non commerciale, ossia non ha per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale.

La Casa Generalizia potrebbe essere considerata come l'organismo attraverso cui l'Amministrazione Generale della Congregazione esercita l'attività di "direzione e coordinamento" della Congregazione stessa. Un istituto simile è previsto in taluni ordinamenti giuridici, tra cui quello italiano, laddove l'amministrazione di società può essere affidata non solo a singole persone fisiche ma anche ad altre società che esplicano l'attività di "direzione e coordinamento" attraverso il proprio organo amministrativo oppure persone appositamente designate.

Casa Generalizia non è sinonimo di Amministrazione Generale in quanto legalmente sono due differenti entità. Ma come sopra evidenziato, è possibile sostenere che l'ente civilmente riconosciuto in Italia, Casa Generalizia, è la legale espressione della struttura organizzativa Canonica, Amministrazione Generale, e che hanno lo stesso perimetro di operatività.

B. Imposte sui redditi

La Casa Generalizia, essendo un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che svolge un'attività non commerciale, è assoggettato alla disciplina di cui agli artt. 143 e segg. del TUIR. Pertanto la base imponibile ai fini IRES è determinabile secondo le regole illustrate precedentemente nella Sezione I, par. E.

Inoltre, diversamente da quanto visto per la Congregazione, la Casa Generalizia può beneficiare dell'aliquota IRES agevolata (13,75%), essendo un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ai sensi dell'ordinamento italiano, ossia un ente fornito di personalità giuridica.

In tale contesto potrebbe avere senso destinare tutte le entrate all'Amministrazione Generale di Roma attraverso la Casa Generalizia, la quale ha uno status legale definito e un'identificazione fiscale.

Non di rado la Casa Generalizia (Amministrazione Generale) ha le seguenti fonti di reddito:

- i. Redditi fondiari: redditi derivanti dai beni immobili di proprietà della Casa Generalizia e usati per le attività del Governo Centrale; tali redditi sono assoggettati all'aliquota del 13,75%, ad eccezione di alcune chiese o cappelle le quali sono esenti;
- ii. Redditi di capitale: interessi derivanti dai conti correnti bancari, dividendi, etc.; tali redditi sono assoggettati, nella generalità dei casi, alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 20%.

Laddove i redditi di capitale della Casa Generalizia derivino da conti correnti detenuti all'estero presso banche straniere o altri investimenti all'estero sono necessari specifici adempimenti dichiarativi ad eccezione del caso in cui la stessa Casa Generalizia dia istruzioni alla banca straniera di trasferire i suddetti redditi sul proprio conto corrente detenuto in Italia, in quanto, in tale ultimo caso, l'intermediario bancario che opera in Italia agisce, nella generalità dei casi, come sostituto di imposta ed opera, in ordine ai suddetti redditi, la dovuta ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

IV. TRUST O ALTRI REDDITI DERIVANTI DAGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI ALL'ESTERO

Le Congregazioni non italiane con la Casa Generalizia in Italia generalmente amministrano i "beni" della Congregazione attraverso veicoli di investimento anch'essi non italiani, ad esempio i trust o le società di investimento, limitando le somme a disposizione del Governo Centrale a ciò che risulta strettamente necessario per il funzionamento della sede centrale di Roma della stessa Congregazione.

Laddove, tuttavia, i veicoli di investimento stranieri siano direttamente o indirettamente amministrati dal Governo Centrale della Congregazione oppure dai componenti dello stesso, le regole di attrazione fiscale dei redditi potrebbero rendere tassabili in Italia i redditi derivanti da questi investimenti persino quando essi rimangono fuori dall'Italia, cancellando così i vantaggi che questi veicoli di investimento forniscono. Di conseguenza, bisogna porre una particolare attenzione alla costituzione, organizzazione e gestione di tali veicoli di investimento.

A titolo di esempio, riportiamo le seguenti considerazioni in ordine al trattamento fiscale italiano dei trust esteri. Innanzitutto, in ordine alla formale domiciliazione, esistono tre "categorie" di trust:

1. I trust domiciliati in Italia;
2. I trust non domiciliati in Italia ma domiciliati in un altro Paese;
3. I trust non domiciliati né in Italia né in alcun altro Paese.

In Italia, sono soggetti all'imposta IRES le seguenti categorie di trust:

- Trust domiciliati in Italia indipendentemente dal fatto che l'oggetto principale dello stesso trust sia l'esercizio di un'attività commerciale o non commerciale;
- Trust non domiciliati in Italia in ordine ai redditi prodotti in Italia.

A. Residenza fiscale

L'Amministrazione finanziaria ha precisato che ai fini dell'individuazione della residenza di un trust, considerate le caratteristiche proprie dello stesso, bisogna fare esclusivo riferimento alla sede dell'amministrazione e all'oggetto principale (Circolare Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, 6 agosto 2007, n. 48/E). Naturalmente i trust formalmente residenti in Italia sono automaticamente soggetti alla normativa fiscale italiana. Stante ciò, i trust non formalmente residenti in Italia possono essere considerati domiciliati fiscalmente in Italia se soddisfino altre condizioni.

Conseguentemente, un trust sarà considerato fiscalmente residente in Italia se la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività svolta siano "situati" nel territorio nazionale.

L'Amministrazione finanziaria ha tenuto a precisare che l'elemento della sede dell'amministrazione risulterà utile per i trust che si avvalgono, nel perseguire il loro scopo, di un'apposita struttura organizzativa (dipendenti, locali, ecc...), in mancanza la sede dell'amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del trustee (citata Circ. n. 48/E del 2007). L'analisi del "centro effettivo degli interessi" applicata alle società e agli enti si applica anche ai trust (Cfr. Sezione I, par. B).

Sempre l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che per individuare la residenza di un trust si potrà fare utile riferimento alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni; peraltro sino ad agosto 2007 l'unica convenzione che espressamente disciplinava i trust era quella tra Italia e Stati Uniti d'America (Circolare, Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, del 6 agosto 2007, n. 48/E).

Anche se costituiti nel rispetto delle leggi di una giurisdizione particolare, ad esempio quella degli Stati Uniti, i trust possono non avere un formale domicilio. Laddove i trustee di un trust non italiano senza formale domiciliatura altrove siano membri del Consiglio Generale operante a Roma, risulterebbe difficile sostenere la tesi che il trust non è domiciliato fiscalmente in Italia e conseguentemente non deve essere assoggettato alla normativa fiscale italiana.

B. Imposte sui redditi prodotti dai trust residenti in Italia

Il regime di tassazione dei redditi prodotti dal trust residente dipende dalla tipologia di trust: trasparente, opaco o misto.

- Trust trasparente, ovvero con beneficiari individuati: i redditi sono imputati ad ogni beneficiario in proporzione alla quota di partecipazione individuata (nell'atto costitutivo o in altro documento successivo) ovvero in mancanza in parti uguali (art. 73, comma 2, D.P.R. n. 917/1986).

Tali redditi, poi, sono assoggettati a tassazione in capo al beneficiario italiano, a titolo di redditi di capitale, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g-sexies) del D.P.R. n. 917/1986.

Tale presupposto impositivo si verifica (in capo al beneficiario) nel periodo d'imposta in cui il trust ha conseguito il reddito indipendentemente dall'effettiva percezione da parte del beneficiario.

- Trust opaco, ovvero senza beneficiari individuati, sono tassati quali redditi in capo allo stesso trust e tassati secondo la disciplina applicabile nel Paese di residenza.

- Trust misto, ovvero nel caso in cui l'atto istitutivo preveda che parte del reddito sia accantonato a capitale e parte sia invece attribuita ai beneficiari

In tal caso, il reddito accantonato è tassato in capo al trust mentre il reddito attribuito ai beneficiari, ossia quando gli stessi beneficiari abbiano diritto a percepirla, è imputato a quest'ultimi.

C. Imposizione fiscale per i trust

- Trust residente: qualora il trust dovesse essere residente nel territorio italiano, ai fini delle imposte dirette si renderebbe applicabile, in capo allo stesso, la disciplina propria degli enti commerciali e non a seconda della natura (commerciale o meno) dell'attività svolta.

- Trust non residenti: qualora il trust non fosse residente in Italia lo stesso sconterebbe le imposte solo per i redditi prodotti nel territorio nazionale [art. 73, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 917/1986].

D. Imposte sui redditi prodotti dai trust non residenti assegnati a beneficiari residenti

A norma dell'art. 44, comma 1, lett. g-sexies) del D.P.R. n. 917/1986, i redditi conseguiti dai trust non residenti sono imponibili in capo al beneficiario residente, per la quota ad esso assegnata, a titolo di redditi di capitale.

E. Amministrazione finanziaria

L'Amministrazione finanziaria ha fornito le seguenti indicazioni in merito alla tassazione dei redditi prodotti dai trust, sia residenti che non residenti, sia trasparenti che opachi.

In particolare ha tenuto a precisare che:

- laddove il reddito abbia scontato una tassazione a titolo di imposta o di imposta sostitutiva in capo al trust che lo ha realizzato, lo stesso reddito non concorre alla formazione della base imponibile, né in capo al trust opaco, né in capo ai beneficiari (nel caso di trust trasparente);
- in virtù del principio del divieto della doppia imposizione, i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al trust prima dell'individuazione dei beneficiari (quando il trust era opaco), non possono scontare una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro distribuzione;
- il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero in via definitiva spetta al trust, nel caso di trust opaco, mentre spetta al beneficiario, nel caso di trust trasparente;

- il vigente regime di tassazione dei redditi prodotti dai trust, anche non residenti, evita il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell'ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l'imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime di cui all'art. 44, comma 1, lett. g-sexies) del D.P.R. n. 917/1986. L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che non si considerano a regime fiscale agevolato quei Paesi ove gli enti siano assoggettati ad un'obbligazione fiscale illimitata ma, in virtù della particolare natura dell'attività svolta (ad esempio finalità religiose), siano di fatto esenti dall'imposta (Risoluzione Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, 21 aprile 2008, n. 167/E).

F. Conclusioni

I trust opachi non italiani potrebbero molto probabilmente essere considerati domiciliati fiscalmente in Italia (i) se il trust non sia formalmente domiciliato fuori dall'Italia oppure sia domiciliato in un paradiso fiscale e (ii) se esso sia gestito da soggetti residenti in Italia. Anche nel caso in cui il trust sia formalmente domiciliato fuori dall'Italia, ad esempio negli Stati Uniti, l'Amministrazione finanziaria potrebbe considerarlo domiciliato fiscalmente in Italia se esso sia effettivamente gestito in Italia.

Ne consegue che i redditi derivanti da tali trust potrebbero essere assoggettati a tassazione in Italia. Al fine di neutralizzare tali trust dal rischio dell'assoggettamento a tassazione in Italia, è quindi raccomandato che gli stessi trust non solo siano formalmente domiciliati e sottoposti a tassazione in un Paese estero ma che siano anche effettivamente gestiti fuori dall'Italia.

I trust opachi sarebbero soggetti a tassazione unicamente nel Paese di domiciliazione, anche se esenti in ordine alle particolari tipologie di redditi prodotti; come tali essi non sarebbero tassati in Italia.

Inoltre, i fondi distribuiti dal trust all'Amministrazione Generale o alla Casa Generalizia sarebbero anch'essi esenti in virtù del presupposto che i redditi prodotti dallo stesso trust siano già stati tassati nel Paese di domiciliazione dello stesso, ancorché esenti. Stante ciò, sarebbe prudente che i fondi trasferiti all'Amministrazione Generale o Casa Generalizia dai trust non siano qualificabili come redditi ma piuttosto come liberalità.

Le regole generali sopra esposte come applicabili ai trust saranno mutatis mutandis applicate anche alle società o altri veicoli di investimento specialmente per ciò che concerne la residenza formale e/o fiscale del veicolo e la sede effettiva del suo management.